

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Amministrativa

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 23/08/2022/Area Amministrativa N. 390 DEL 23/08/2022 REG. GEN. Servizio Affari Generali e Segreteria

OGGETTO: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DEL DIPENDENTE OMISSIS. - LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DA LAVORO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Amministrativa;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29 giugno 2022, resa immediatamente esecutiva, è stato disposto, tra l'altro, quanto appresso riportato:

- 1. Di dare atto che quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui di seguito si intende espressamente richiamata e confermata.
- Di prendere atto, per ogni conseguente effetto, della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente omissis titolare presso il Comune di Longi (dal 27.12.1988) di Contratto Individuale di Lavoro a tempo indeterminato – full/time – Profilo Professionale di Assistente Amministrativo – Cat B – Posizione Economica B5, a causa del prematuro decesso del medesimo avvenuto in data 07/04/2021.
- 3. Di dare atto che il predetto dipendente, alla data del decesso, ha maturato un'anzianità di servizio pari a complessivi 32 anni, 3 mesi e 12 giorni.
- 4. Di quantificare in capo all'ex dipendente l'importo lordo di €. 14.858,12 a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso e ferie maturate e non godute, come da seguente prospetto riepilogativo:

VOCE	IMPORTO LORDO SPETTANTE	
INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO (N. 4 MENSILITA')	€. 8.779,88	
N. 72 GG. DI FERIE MATURATE E NON GODUTE	€. 6.078,24	
TOTALE COMPLESSIVO SPETTANTE AL LORDO DELLE RITENUTE	€. 14.858,12	

- 5. Di prenotare la necessaria somma di €. 14.858,12 con imputazione nell'apposito capitolo del bilancio comunale esercizio finanziario 2022, in corso di redazione.
- 6. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- 7. Di assegnare al competente responsabile dell'Area Amministrativa la somma di €. 14.858,12 affinché predisponga gli atti necessari per le liquidazioni delle superiori spettanze derivanti dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, per causa di morte, a favore degli eredi dell'ex dipendenteomissis-......
- 8. Di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa ed alla Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria, per quanto di loro competenza, l'espletamento degli adempimenti consequenziali al presente provvedimento.
- 9. Di dare atto, inoltre, che in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 recante "Disposizioni in materia di trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni", si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente al link "Amministrazione Trasparente".
- 10. Di rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di definizione del procedimento de quo.

che, con Determinazione n. 309 del 08.07.2022 - Reg. Gen. è stato disposto, tra l'altro:

- 1. Di dare atto che quanto riportato in premessa, nonché nella Delibera di Giunta Comunale n. 84/2022, formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui di seguito si intendono espressamente richiamati e confermati.
- 2. Di impegnare la complessiva somma di €. 14.858,12 con imputazione nel capitolo n. 110401031 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022, in corso di redazione (Impegno n. 16101/2022).
- 3. Di demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per quanto di competenza, l'espletamento degli adempimenti consequenziali al presente atto.

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art. 12, comma 8, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 9/5/2006 non espressamente disapplicato dal CCNL Funzioni Locali del 18.05.2018, che dispone "In caso di decesso del dipendente, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti";
- l'art. 2122 cod. civ., rubricato "Indennità in caso di morte", per il quale "1. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. 2. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno. In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima. 3. È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità";

DATO ATTO, inoltre, che:

- il dipendente alla data del decesso ha maturato un'anzianità di servizio pari a complessivi 32 anni, 3 mesi e 12 giorni;
- ai sensi dell'art. 39 del CCNL 1995 come sostituito dall'art. 12, c. 1 lettera c) del CCNL del 09/05/2006, agli aventi diritto compete un'indennità di mancato preavviso pari a 4 mesi di retribuzione (per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni) così computata:
 - a) la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lettera c) del CCNL 09/05/2006;
 - b) l'assegno per il nucleo familiare ove spettante;
 - c) il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5 del CCNL 09/05/2006;
 - d) l'indennità di comparto, di cui all'art. 33 del CCNL del 22/01/2004;
 - e) le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art. 49 del CCNL del 14/09/2000;

ACCERTATO che il precitato dipendente, alla data del decesso, presentava un residuo ferie maturate e non godute pari a n. 72 giorni;

VISTA la normativa in materia di pagamento sostitutivo delle ferie non godute, in particolare l'art. 28 del CCNL 18.05.2018;

VISTO l'art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";

DATO ATTO, altresì:

- del parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale, riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;
- del parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanete, decesso del dipendente, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto, eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro);

VISTO l'art. 28 del CCNL Funzioni Locali del 18.05.2018, secondo il quale il compenso sostitutivo delle ferie non fruite è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL EE.LL. del 09/05/2006;

RITENUTO, sulla base delle considerazioni riportate nelle suddette note del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 7 aprile 2021 e non godute dal dipendente a causa dell'improvviso decesso dello stesso;

DATO ATTO, altresì, che le somme spettanti per indennità sostitutiva del preavviso, normalmente sono attribuite "iure proprio" agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2122 C.C. (coniuge, figli e, se viventi a carico del prestatore di lavoro, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) vengono in mancanza di questi ultimi erogate per successione agli eredi, ovvero entrano a far parte dell'asse ereditario, come per i compensi per ferie non godute, che entrano sempre a far parte dell'asse ereditario (somme percepite iure successionis);

DATO ATTO, infine, che a seguito dell'intercorsa corrispondenza tra l'Area Amministrativa e la Responsabile dell'Area Economico Finanziaria (prot. n. 4264 dell'11.06.2021 - prot. n. 4414 del 18.06.2021 - prot. n. 4602 del 25.06.2021 - prot. n. 6033 del 13.06.2022 - prot. n. 6067 del 15.06.2022 - tutta agli atti d'ufficio) viene quantificato l'importo lordo spettante al coniuge ed ai figli del dipendente deceduto, nella misura di cui alla tabella che segue:

VOCE	IMPORTO LORDO SPETTANTE		
INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO (N. 4 MENSILITA')	€. 8.779,88		
N. 72 GG. DI FERIE MATURATE E NON GODUTE	€. 6.078,24		
TOTALE COMPLESSIVO SPETTANTE AL LORDO DELLE RITENUTE	€. 14.858,12		

PRESO ATTO che a termine della circolare 10 gennaio 1996, n. 2, I'INPDAP ha precisato che per retribuzione contributiva ai sensi della legge 8 agosto 1995, n.335, ai fini imponibili, si deve intendere tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro escluse le voci tassativamente indicate;

CONSIDERATO che il compenso sostitutivo delle ferie maturate e non godute è da assoggettare a contribuzione previdenziale in quanto non rientrante nell'elencazione tassativa delle somme escluse, come puntualizzato dall'INPDAP con la richiamata circolare n.2/96;

- viene autorizzata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Patti (giusto provvedimento n. 461/2021 R.G.V.G. del 4.06.2021) ad accettare in nome e per conto delle figlie minori l'eredità con beneficio di inventario relitta dal de cuius omissis;
- viene autorizzata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Patti (giusto provvedimento del 06.10.2021) ad accettare in nome e per conto della figlia minore omissis ulteriori emolumenti facenti parte dell'eredità con beneficio di inventario;

VISTO:

- lo stralcio della copia autentica dell'atto di inventario redatto in data 20.01.2022 dallo Studio Associato -omissis- (Registrato a Messina il 26.01.2022 n. 1222 serie 1T) nel quale risulta inserita la somma di €. 14.858,12, in qualità di credito nei confronti del Comune di Longi per indennità di mancato preavviso e delle ferie maturate e non godute in seguito al decesso del de cuius;
- lo stralcio della copia della Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali (Registrata presso l'Agenzia delle Entrate con i seguenti estremi: Volume 8888 Numero 46391 Anno 2022 Presentata il 04.02.2022), nella quale risulta inserita la somma di €. 14.858,12, quale credito nei confronti del Comune di Longi, distintamente ripartita per singolo erede (€. 4.952,67 a favore di ognuno dei 3 eredi) ;

RITENUTO, per tutto quanto sopra richiamato ed osservato, di dover liquidare le superiori spettanze derivanti dalla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, per causa di morte, a favore degli eredi dell'ex dipendente-omissis-.....;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i vigenti C.C.N.L. del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI LOCALI - Periodo 2016-2018;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il provvedimento n. 2 del 5 maggio 2022, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha nominato il Dipendente Comunale Alfredo Pidalà (Categoria C/2) Responsabile dell'Area Amministrativa con funzioni dirigenziali;
- le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30.

Dato atto che il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi assegna a questa Area Amministrativa il Servizio di Gestione del Personale;

Verificato che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e ss.mm..ii, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, relativamente al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, in capo al Responsabile di questa Area Amministrativa;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- dell'art.183, comma 9° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- del vigente regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ♦ del provvedimento sindacale n. 02 del 05 maggio 2022.

Per i motivi sopra descritti,

DETERMINA

- 1. Di dare atto che quanto riportato in premessa, nonché nella Delibera di Giunta Comunale n. 84/2022 e nella Determinazione n. 309 del 08.07.2022 Reg. Gen., formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui di seguito si intendono espressamente richiamati e confermati.
- 3. Di demandare all'Area Economico Finanziaria gli adempimenti necessari all'accredito dell'importo spettante (in parti uguali) ad ognuno dei 3 eredi, sulla base dei dati e dei riferimenti bancari formalmente indicati da quest'ultimi.
- 4. Di dare atto, altresì, che la spesa di €. 14.858,12, al netto degli oneri a carico dell'Ente, trova imputazione nel capitolo n. 110401031 del bilancio comunale esercizio finanziario 2022, in corso di approvazione (Impegno n. 16101/2022).
- 5. Di demandare al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, per quanto di competenza, l'espletamento di ogni altro necessario adempimento consequenziale al presente atto.
- 6. Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Longi, in capo a questo Responsabile di Area non sussisto situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione.
- 7. Di dare atto, infine, che la presente determinazione:
 - diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria la quale è stata assicurata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 29 giugno 2022 ed impegnata con Determinazione n. 309 del 08.07.2022 Reg. Gen.;
 - va trasmessa, per conoscenza, alla giunta municipale;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line di questo ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria;
 - va trasmessa, per opportuna conoscenza, ai familiari dell'ex dipendente omissis ..

22.08.2022	Longi,



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2022 / 415

Settore Proponente: Area Amministrativa

Ufficio Proponente: Affari Generali e Segreteria

Oggetto: CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO DEL DIPENDENTE OMISSIS. -

LIQUIDAZIONE DEI CREDITI DA LAVORO A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO.

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 23/08/2022 Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Pidalà Gabriella

Area Amministrativa

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata <u>all'Albo on-line del sito</u> <u>istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi</u> dal <u>23/08/2022</u> al <u>07/09/2022</u>

LONGI, 23/08/2022

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA